



Salvatore Rumeo
per grazia di Dio
e per designazione della Sede Apostolica
Vescovo di Noto

DECRETO SULLA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEI BENI ARTISTICI DELLA DIOCESI DI NOTO

Prot.: SV 36/24

La Diocesi di Noto, mosaico di grande bellezza, con atteggiamento di appassionata vigilanza, è attenta ai propri beni artistici e alla *via pulchritudinis* che comunica l'insondabile Mistero del Trascendente e della vita cristiana. Per questo fine la Comunità cristiana netina ha la responsabilità di *mantenere, tutelare e valorizzare* i propri beni culturali.

Le opere dell'arte e dell'architettura prodotte nei secoli su iniziativa ecclesiale nascono a partire dalla fede nell'Incarnazione del Verbo di Dio e sono frutto di tale fede.

Tenuto conto delle vigenti disposizioni canoniche, civili e pattizie in materia di Beni Culturali Ecclesiastici (a livello nazionale, regionale e diocesano); sentiti l'Ufficio Diocesano per i Beni culturali ecclesiastici, l'Ufficio Diocesano per l'edilizia di Culto e la Commissione Diocesana d'Arte Sacra.

Nell'intento di tutelare, conservare, accrescere e rendere fruibile il patrimonio artistico presente nella nostra Diocesi entrata nel circuito nazionale del Parco Culturale Ecclesiale, con il presente

DECRETO

stabilisco che

- I responsabili di beni culturali ecclesiastici sono tenuti a rispettare la vigente normativa civile ed ecclesiastica in materia di beni culturali.
- Tutti i beni artistici, mobili o immobili presenti nelle nostre Chiese parrocchiali, nelle rettorie e nelle cappellanie sono sotto la tutela e la supervisione dell'Ufficio Diocesano per i Beni culturali e delle Sovrintendenze BB.CC.AA., delle rispettive

province di Siracusa e Ragusa e non di altri enti o associazioni pubbliche o private locali o nazionali.

- In Diocesi, ogni attività museale deve essere organizzata con il parere preventivo, l'autorizzazione vincolante dell'Ordinario Diocesano.
- Le parrocchie, le rettorie e le cappellanie, nella custodia, cura e gestione di tutto il patrimonio storico-artistico, mobile o immobile, hanno come unici interlocutori l'Ufficio Diocesano per i Beni Culturali, l'Ufficio Diocesano per l'edilizia di Culto e l'Archivio Storico Diocesano; tali parrocchie, rettorie e cappellanie non sono autorizzate ad affidare, anche temporaneamente, i beni artistici di qualsiasi valore storico a terzi o stipulare convenzioni-contratti-comodati con associazioni, enti culturali pubblici o privati senza l'autorizzazione dell'Ordinario Diocesano.
- Quando un bene viene trasferito o ceduto, anche temporaneamente, sia che si tratti di cessioni a titolo oneroso o gratuito o passaggio in un'altra chiesa, deve sempre essere chiesta l'autorizzazione dell'Ordinario Diocesano tramite l'Ufficio Diocesano per i Beni Culturali e, se si tratta di beni sottoposti a vincolo storico-artistico, anche alla competente Soprintendenza BB.CC.AA. territoriale. Anche quando la richiesta di trasferimento o cessione viene fatta dalla Soprintendenza deve essere prima data l'autorizzazione dell'Ordinario Diocesano (ad es. il prestito per mostre).
- Le parrocchie o altri enti ecclesiastici possono migliorare la custodia dei beni artistici, mobile o immobile anche tramite l'installazione di sistemi di sicurezza (videosorveglianza o antifurto), sentito il parere obbligatorio dell'Ufficio Diocesano per i Beni Culturali.
- Ogni intervento riguardante la sistemazione, la modifica e l'abbellimento dell'aula liturgica (restauro o acquisto di nuove opere), di suppellettili, vasi sacri sia in edifici di culto con più di 70 anni di vita sia nei nuovi edifici di culto, va concertato di comune accordo con l'Ufficio Diocesano per i Beni Culturali, deve essere sottoposto al parere vincolante della Commissione d'Arte Sacra e dell'Ufficio Liturgico di questa Curia Vescovile e deve essere autorizzato dall'Ordinario Diocesano. Se l'intervento si svolge all'interno di un edificio di valore storico-artistico deve essere chiesta l'autorizzazione anche alla Soprintendenza BB.CC.AA. territoriale tramite i competenti Uffici di Curia.
- Qualunque bene mobile o immobile di valore storico-artistico, di proprietà o in uso all'autorità ecclesiastica, non può essere restaurato o soggetto a manutenzione ordinaria o straordinaria, preventiva, conservativa, etc, senza le autorizzazioni dell'Ordinario Diocesano e della competente Soprintendenza BB.CC.AA. L'autorizzazione della Soprintendenza BB.CC.AA. non può mai essere richiesta direttamente dal singolo parroco, ma tramite i competenti Uffici della Curia Diocesana.
- I Parroci che subiscono il furto di suppellettili o arredi sacri, sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria il furto e ad inviare alla Curia Vescovile copia della denuncia. Si fa inoltre presente che, ove sia stato installato un sistema di sicurezza, qualora esso

non sia in funzione al momento del furto il parroco potrà essere dichiarato responsabile del sinistro.

- I parroci sono tenuti a tenere un inventario aggiornato dei beni della parrocchia e delle rettorie annesse (cfr. can. 1522, C.J.C.).
- In vista della prossima Visita Pastorale, i parroci provvedano a redigere o aggiornare gli inventari dei beni immobili (fabbricati e terreni), mobili (comuni e di valore storico-artistico) di proprietà o in uso e gli inventari degli Archivi parrocchiali.
- Gli Archivi storici parrocchiali vanno custoditi e la consultazione di registri, beni librari e scritture storiche vanno fatte esclusivamente in archivio.
- Essendo in corso l'attività di inventariazione informatizzata dei beni immobili e dei beni storico-artistici da parte della Curia Vescovile, secondo le indicazioni della CEI, si raccomanda di non permettere ad alcuno, anche se dipendente di enti pubblici o da essi incaricato di effettuare attività di inventariazione o catalogazione, senza la previa autorizzazione della Curia Vescovile.
- Qualunque riproduzione professionale fotografica o video-cinematografica di beni culturali ecclesiastici deve sempre essere autorizzata dalla Curia Vescovile.
- Le scalinate e i sagrati sono di proprietà e di pertinenza delle singole Chiese e non vanno utilizzate per concerti, set cinematografici, fotografici o manifestazioni private se non previo nulla osta dell'Ordinario Diocesano.
- Sulle facciate delle Chiese storiche non vanno ubicati banner o striscioni di qualsiasi genere.
- Mostre, conferenze e convegni di alto valore scientifico e accademico, unitamente a reportage e attività didattiche, previa autorizzazione e successiva supervisione dell'Ordinario Diocesano, vanno organizzate di comune accordo con l'Ufficio Diocesano per i Beni Culturali.

Tutto questo permetterà di stimolare la piena e armonica valorizzazione dei beni culturali ecclesiali, materiali e immateriali, di contribuire alla piena realizzazione dell'accoglienza e dell'ospitalità e di generare i presupposti per la nascita e lo sviluppo di startup innovative.

Con il presente Decreto è revocata ogni precedente disposizione ed entra in vigore in data odierna.

Noto, 17 aprile 2024

Mons. Thomas Rohw
Vinc-
Il Cancelliere



+ Salvatore Rumeo
✠ Salvatore Rumeo
Vescovo di Noto